La sostituibilità dei singoli componenti della commissione di gara in caso di impedimento

di Raffaele Esposito

Data di pubblicazione: 10-11-2026

Le incompatibilità relative ai Commissari di gara, indicate all'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, ne impediscono la nomina e ne impongono la sostituzione.

Qualora non ricorrano tali incompatibilità e, tuttavia, sussistano per uno o più membri della Commissione impedimenti allo svolgimento delle attività, è possibile procedere alla relativa sostituzione, al fine di assicurare il corretto funzionamento della Commissione e la continuità delle operazioni di gara.

In tale ipotesi, non è necessario l'integrale rinnovo della composizione della Commissione di gara né delle operazioni di valutazione già svolte, non essendo configurabile, nel nostro ordinamento, un principio di unicità o immodificabilità delle Commissioni giudicatrici.

Guida alla lettura

Con la sentenza **n. 16466** del 19 ottobre 2026, il **TAR Lazio** ha esaminato i casi di **sostituzione dei Commissari di gara** e le relative **conseguenze** sulla composizione della Commissione e sulle operazioni già svolte.

Il Tribunale chiarisce che le **incompatibilità** individuate dall'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, se già **sussistenti**, **impediscono** la nomina del Commissario, se **sopravvenute** alla nomina, ne impongono la **sostituzione**.

La partecipazione a organi di indirizzo politico della medesima Stazione appaltante, la condanna anche non definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione e il conflitto di interessi sono individuati come **cause incompatibilità, non suscettibili di interpretazione analogica**, in quanto **eccezione alla regola generale della libera nominabilità**, quali componenti delle Commissioni di gara, dei soggetti muniti di adeguate conoscenze e competenze nello specifico settore oggetto della procedura.

È possibile che i singoli componenti della Commissione versino in una situazione di **mero impedimento di fatto** ovvero di **semplice indisponibilità allo svolgimento delle funzioni**.

L'impedimento può, quindi, configurarsi in tutti i casi di **ostacolo alla partecipazione alle attività di gara** non inclusi tra le cause di incompatibilità indicate dalla citata disposizione.

In queste ipotesi, la Stazione appaltante può procedere alla **sostituzione** del singolo Commissario impedito, **senza rinnovare l'intera Commissione**.

La pronuncia dà quindi continuità a un precedente orientamento, maturato nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 ma ritenuto espressione di un principio generale, che ha affermato l'**insussistenza di una regola di assoluta unicità o immodificabilità** delle Commissioni giudicatrici.

Tale principio, applicabile perciò anche nel contesto normativo del d.lgs. n. 36 del 2023, si ricollega alla **necessità di assicurare, non solo il corretto funzionamento** delle Commissioni di valutazione, ma anche la **continuità** e la **rapidità** delle relative operazioni.

Pertanto, in caso di impedimento, la Stazione appaltante può provvedere alla sostituzione dei singoli Commissari non più disponibili allo svolgimento delle funzioni per un motivo rilevante, senza la necessità di provvedere anche alla sostituzione di tutti gli altri componenti della medesima Commissione.

Allo stesso modo, le **operazioni di valutazione già svolte** dalla Commissione, nella precedente composizione, restano **valide** e il nuovo componente può quindi farle proprie, procedendo poi alle ulteriori e necessarie attività di gara e, in particolare, all'esame delle offerte non ancora valutate e all'assegnazione dei relativi punteggi.

La pronuncia ribadisce, inoltre, che i **vizi della composizione** delle Commissioni giudicatrici hanno rilevanza qualora si siano tradotti in **anomalie** delle operazioni di valutazione compiute e, quindi, in una lesione diretta, immediata e concreta della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.

Si afferma, infatti, che "*il riconoscimento della rilevanza del vizio di composizione della commissione sulla legittimità delle operazioni di gara presuppone che il ricorrente alleghi circostanze costituenti anomalie relative alle operazioni valutative (C.d.S., nn. 9128/2024 e 5858/2024). Infatti, la recente giurisprudenza amministrativa (C.d.S., n. 9128/2024), condivisa dal Collegio, ritiene unanimemente che "le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall'allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell'esercizio dell'attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un'astratta pretesa di controllo di legittimità dell'azione amministrativa" (in tal senso, anche C.d.S., nn. 5858/24, 4831/2021, 7595/19, 571/14)*".

Nel caso esaminato, l'impedimento derivante da motivazioni di carattere strettamente personale o dal coinvolgimento in indagini penali non ancora esitate in una pronuncia giurisdizionale ha **legittimamente** consentito alla Stazione appaltante la sostituzione dei singoli Commissari, senza procedere alla rinnovazione dell'intera Commissione e alla ripetizione delle operazioni valutative già compiute; i nuovi Commissari, peraltro, hanno poi ratificato i giudizi già espressi dai precedenti e la ricorrente non ha evidenziato alcun legame tra gli impedimenti che hanno indotto la sostituzione e i vizi di valutazione denunciati, legame dal quale desumere che la nomina di una nuova Commissione e la rinnovata valutazione delle offerte avrebbero potuto condurre a un diverso risultato di gara.

La pronuncia si rivela di **particolare interesse** anche per **altre questioni** esaminate.

Si ribadisce la **non impugnabilità dei chiarimenti**, quali **mere interpretazioni della *lex specialis* offerte dalla Stazione appaltante**, pertanto in sé **non lesive della posizione del concorrente**; una diversa impostazione imporrebbe comunque l'assimilazione del regime di impugnazione dei chiarimenti a quello della legge di gara, con conseguente onere di tempestiva contestazione.

Sotto altro profilo, la medesima pronuncia fa applicazione della regola della **vincolatività della graduazione dei motivi di ricorso**, già affermata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 e derivante dall'applicazione del **principio dispositivo**, al rapporto tra ricorso e motivi aggiunti.

Rimane tuttavia centrale l'esaminata questione della sostituibilità dei Commissari di gara per impedimento e delle relative conseguenze, la cui soluzione viene, in ultima analisi, individuata sulla base del principio generale della **continuità dell'azione amministrativa** e del **carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa**.

Pubblicato il 19/10/2026

N. 16446/2026 REG.PROV.COLL.

N. 06598/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6598 del 2026, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mariangela Di Giandomenico, Alessandra Di Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale unica di gara del Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

di -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Perrone, Paola Cruciano, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO,

previa sospensione degli effetti:

- della determinazione -OMISSIS-del 9 aprile 2026 di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-S.p.A., comunicata in data 11 maggio 2026 ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, recante "*aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nei nidi d'infanzia comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie del comune di Fiumicino – -OMISSIS- - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA*";

- di tutti verbali di gara, nonché dei verbali di nomina e rettifica della Commissione di gara;

- della determinazione dirigenziale dell'area servizi al cittadino -OMISSIS- del 10 dicembre 2024 (RGD -OMISSIS- del 10 dicembre 2024) di nomina della Commissione;

- della determinazione -OMISSIS-del 28 febbraio 2025 (RGD -OMISSIS- del 28 febbraio 2025) di rettifica della Commissione di gara;

- della determinazione-OMISSIS- del 6 ottobre 2025 (RGD-OMISSIS- del 14 ottobre 2025) di rettifica della Commissione di gara;

- della determinazione -OMISSIS- del 21 ottobre 2025 (RGD -OMISSIS- del 21 ottobre 2025), anch'essa avente ad oggetto "*rettifica Commissione di gara*";

B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI,

previa sospensione degli effetti:

- della determinazione -OMISSIS-del 9 aprile 2026 di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-S.p.A., comunicata in data 11 maggio 2026 ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, recante "*aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nei nidi d'infanzia comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie del comune di*

Fiumicino – -OMISSIS- - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA", già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio;

C) con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- dei medesimi atti già impugnati con i precedenti gravami;

- del "*Chiarimento -OMISSIS-*", relativo alla veicolazione dei pasti ove inteso nel senso che – integrando la disciplina di gara in merito alle modalità di trasporto dei pasti – consenta il trasporto mediante carrello elettrico alla scuola -OMISSIS- dal centro cottura;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-S.p.A. e di Comune di Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 10.6.2026 e depositato in data 11.6.2026, -OMISSIS-S.p.A. ha adito l'intestato Tribunale nei confronti del Comune di Fiumicino e della Centrale unica di gara del Comune di Fiumicino, quali parti resistenti, e di -OMISSIS-S.p.A., quale controinteressata, al fine di sentir annullare, previa sospensione cautelare degli effetti, gli atti meglio emarginati in epigrafe.

A sostegno del gravame la ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.

2. In data 19.6.2026, sia la parte resistente, sia la parte controinteressata, si sono costituite in giudizio, contestando la ricostruzione operata da parte ricorrente e instando nel rigetto del ricorso.

3. Con ricorso notificato e depositato in data 19.6.2026, -OMISSIS-S.p.A. ha proposto i primi motivi aggiunti (propri), con relativa istanza cautelare, avverso la determinazione -OMISSIS-del 9 aprile 2026, dalla stessa già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.

A sostegno del gravame, la ricorrente ha formulato le doglianze che verranno di seguito

scrutinate.

4. Con memorie del 2.7.2026 e del 17.7.2026, le parti resistenti hanno, tra l'altro, entrambe sollevato l'eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, stante la presunta carenza di interesse in capo alla ricorrente, non avendo essa dimostrato in che modo la presunta erroneità delle valutazioni tecniche della stazione appaltante avrebbe consentito alla ricorrente di essere utilmente collocata in graduatoria, in luogo della controinteressata.

5. Il Collegio - dopo aver differito al 20 luglio 2026 (al fine di garantire il rispetto del termine di cui all'art. 119, comma 2, c.p.a. in favore delle parti resistenti) la camera di consiglio del 26 giugno 2026, già fissata per il vaglio dell'istanza cautelare - ha, con ordinanza n. 4030/2026, pubblicata in pari data – e poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-, pubblicata in data 28.8.2026 – respinto la predetta istanza cautelare e, contestualmente, fissato l'udienza di merito al 6 ottobre 2026.

6. Con ricorso notificato e depositato in data 31.7.2026, -OMISSIS-S.p.A. ha proposto i secondi motivi aggiunti, impugnando i medesimi atti già impugnati con i precedenti gravami, nonché il "Chiarimento -OMISSIS-" - quale asserita integrazione della disciplina di gara in merito alle modalità di trasporto dei pasti oggetto del servizio per cui è causa - nella parte in cui consente a tal fine l'utilizzo del carrello elettrico dal centro cottura alla scuola -OMISSIS-.

7. Con la memoria *ex* art. 73 c.p.a., parte resistente ha eccepito l'irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente perché tardivo.

8. All'udienza pubblica del 6 ottobre 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Tanto premesso, il presente giudizio ha a oggetto l'impugnazione degli atti di gara relativi alla procedura per l'affidamento del "*servizio di refezione scolastica nei nidi d'infanzia comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, nelle scuole primarie del Comune di Fiumicino*" (-OMISSIS-), aggiudicato a -OMISSIS-S.p.A. (con il punteggio di 88,196) e rispetto al quale la ricorrente, quale gestore uscente, si è collocata al secondo posto della graduatoria (con il punteggio di 82,232).

2. Ciò posto, il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente, venendo in rilievo, come meglio si vedrà *infra*, questioni di rito che si prospettano come fondate, il secondo ricorso per motivi aggiunti. In particolare, tale ricorso per aggiunzione ha a oggetto il c.d. "chiarimento -OMISSIS-", ossia la risposta fornita dalla stazione appaltante agli operatori economici in punto di "FAQ", che, in riferimento alle modalità di trasporto dei pasti presso il plesso -OMISSIS-, ha confermato che essa possa essere espletata tramite carrello.

Al riguardo, ritiene il Collegio che il "chiarimento -OMISSIS-" (sub specie di FAQ), lungi dal costituire vera e propria clausola del bando di gara, rappresenta un mero chiarimento, ossia una mera indicazione operativa fornita dalla stazione appaltante circa l'interpretazione della *lex specialis* e quindi l'esecuzione del contratto. Di qui l'assenza di qualsivoglia lesività della

descritta FAQ e la conseguente inammissibilità del ricorso per aggiunzione in esame.

In ogni caso, anche a voler opinare diversamente, coglie nel segno l'eccezione pregiudiziale di rito, sollevata da parte resistente, in ordine all'irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Infatti, tale chiarimento, se del caso, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, ossia a far data dalla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della stazione appaltante. Peraltro, in tal caso, l'impugnazione della FAQ avrebbe dovuto comprendere, altresì, la clausola del bando cui essa inerisce, perché è la clausola del bando, così come interpretata dalla stazione appaltante, a essere lesiva e non invece la FAQ in sè.

Sotto altro e diverso profilo, il secondo ricorso per motivi aggiunti risulta pure infondato nel merito. L'aggiudicataria uscente ha infatti in precedenza erogato il servizio per cui è causa negli stessi termini oggi dalla stessa oggi contestati, cosicchè a essa era già da tempo nota la modalità di espletamento dello stesso, così come intesa dalla stazione appaltante.

3. Ciò posto, il Collegio, secondo l'insegnamento del C.d.S., A.P., n. 15/2005, è tenuto ora a prendere la mosse dal primo ricorso per motivi aggiunti, avendo la ricorrente – in omaggio al principio dispositivo che pure connota il processo amministrativo – espressamente graduato l'ordine di esame dei ricorsi, anteponendo il primo per aggiunzione al ricorso introduttivo del giudizio.

Come infatti chiarito dal C.d.S., A.P., n. 5/2015, l'obbligo del giudice di esaminare tutti i motivi di ricorso – che si fonda sull'interesse pubblico che comunque "*rimane il convitato di pietra*" nel processo amministrativo e sull'esigenza di privilegiare "*l'interesse generale dell'intera collettività da un lato alla corretta gestione della cosa pubblica e, dall'altro, la corretta gestione del processo, anche per le ripercussioni finanziarie che ricadono sulla collettività*" – cede il passo dinanzi al principio dispositivo per il quale "*la graduazione dei motivi vincola il giudice amministrativo sebbene la sua osservanza possa portare, in concreto, ad un risultato non in linea con la tutela piena dell'interesse pubblico e della legalità*". Del resto, sempre l'Adunanza plenaria in esame ha stabilito che la graduazione dei motivi "*si manifesta in particolare nelle controversie aventi ad oggetto procedure competitive o selettive, allorquando il ricorrente anteponga l'esame delle censure che gli permettono di conseguire il bene della vita finale (l'aggiudicazione di una gara d'appalto, la nomina ad un pubblico ufficio, l'inserimento in un graduatoria), rispetto a quelle il cui accoglimento implicherebbe l'eliminazione di tutta o parte della sequenza procedurale attraverso la rimozione di tutti i vizi riscontrati*".

Alla luce di quanto precede, devono quindi essere esaminate con priorità le doglianze contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti, perché di esse la ricorrente ha chiesto l'esame in via prioritaria rispetto alle altre doglianze, in ragione della maggiore utilità che trarrebbe in caso di accoglimento del gravame.

4. Il primo ricorso per motivi aggiunti contiene due censure, entrambe tese a supportare la presunta illegittimità dell'aggiudicazione in favore della controinteressata, *sub specie* di errori di valutazione posti in essere dalla stazione appaltante circa l'offerta tecnica

dell'aggiudicataria e della ricorrente.

Sotto tale aspetto, la ricorrente ha ritenuto ulteriormente di graduare il primo motivo di ricorso rispetto al secondo, cosicchè il Collegio, per quanto sopra detto, dovrà prendere le mosse dalla prima censura.

5. Prima di entrare nel merito, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti meglio compendiata in epigrafe.

L'eccezione è fondata.

La ricorrente, nell'eccepire l'erroneità delle valutazioni poste in essere dalla stazione appaltante in ordine ai criteri oggetto del bando, ha omesso di indicare come tali doglianze, ove fondate, si riverbererebbero in concreto sul punteggio dalla stessa ottenuto in graduatoria. In altre parole, essa non ha dimostrato in che termini la corretta valutazione dei criteri da parte della stazione appaltante avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire l'aggiudicazione in luogo della controinteressata.

6. In ogni caso, il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito.

6.1. A tal ultimo riguardo, parte ricorrente si duole della circostanza per la quale l'aggiudicataria, in sede di formulazione dell'offerta tecnica e a differenza della ricorrente, avrebbe omesso di indicare, tra i plessi destinatari del servizio per cui è causa, il plesso scolastico -OMISSIS-. Di qui, l'illegittimità dell'offerta e la presunta necessità di escludere dalla gara la controinteressata, non avendo essa risposto al bando in maniera esaustiva e quindi indicato tutti i plessi destinatari del servizio di mensa da erogare.

La censura è infondata.

Come chiarito dalla parte resistente e dalla controinteressata, ma la circostanza risulta anche *per tabulas* (cfr. doc. 3 indice di parte resistente: FAQ -OMISSIS-), il plesso scolastico "-OMISSIS-" insiste nel medesimo complesso scolastico di -OMISSIS-, essendo essi collocati a brevissima distanza l'uno dall'altro e collegati internamente mediante un percorso coperto da pensilina. In ordine a siffatto peculiare assetto logistico, la stazione appaltante ha fornito chiarimenti mediante la FAQ -OMISSIS-, che precisa: "*la veicolazione dei pasti avviene internamente mediante carrello di servizio*".

Del resto, l'offerta tecnica di -OMISSIS-S.p.A. (doc. 4, pp. 2 e 3, indice di parte resistente), al criterio A1 – Piano dei trasporti, (pag. 2), indica espressamente che il servizio destinato alla scuola dell'infanzia "-OMISSIS-" verrà effettuato mediante trasporto interno dalla cucina centralizzata del Plesso di -OMISSIS-: "*il servizio trasportato dalla Cucina Centralizzata dell'Istituto Comprensivo Colombo Plesso di -OMISSIS- in favore della -OMISSIS-si contraddistingue per la vicinanza e la presenza di un collegamento interno riparato da pensilina* […] *Abbiamo selezionato uno specifico carrello elettrico che consente la veicolazione in sicurezza dei contenitori contenenti il menù giornaliero*".

Pertanto, benchè il Plesso -OMISSIS- non compaia nella tabella relativa agli itinerari dei mezzi destinati ai trasporti esterni, esso risulta inserito nell'apposita sezione dell'offerta tecnica, relativa alle specifiche modalità di trasporto interno.

A ciò deve essere aggiunto, come già sopra detto, che l'aggiudicataria uscente ha in precedenza erogato il servizio per cui è causa negli stessi termini che oggi intende invece contestare.

6.2. La reiezione del primo motivo contenuto nel primo ricorso per motivi aggiunti impone al Collegio di procedere, in via subordinata, all'esame della seconda doglianza.

Sotto tale aspetto, la ricorrente si duole dell'erronea applicazione, da parte della stazione appaltante, dei tre criteri dell'offerta tecnica A1 (piano trasporti), A5 (piano di controllo qualità) e B2 (piano di formazione).

6.2.1. In riferimento al "criterio A1" dell'offerta tecnica, relativo al punteggio sul piano di trasporti, viene eccepito che la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto dell'omissione, da parte dell'aggiudicataria, del Plesso scolastico "-OMISSIS-", cosicchè il relativo piano trasporti sarebbe falsato e il punteggio attribuito in base a esso errato.

La doglianza è infondata.

Per esigenze di sintesi, si richiamano le superiori considerazioni in ordine alla particolare situazione logistica del Plesso scolastico "-OMISSIS-", rispetto a quello di "-OMISSIS-", cosicchè tale contiguità non consente di incidere, in negativo, sul piano trasporti e sui criteri di valutazione dello stesso.

6.2.2. In riferimento al "criterio A5", afferente al piano di controllo qualità, la ricorrente si duole della circostanza per la quale essa avrebbe proposto, nella propria offerta, una "*maggiore frequenza* […] *delle indagini analitiche sulle derrate alimentari*", rispetto alla controinteressata, offrendo, in ultima analisi e complessivamente, un maggior numero di analisi di controllo. Di qui, l'irragionevolezza della valutazione posta in essere dalla stazione appaltante.

La doglianza è infondata.

Dalla disamina del disciplinare di gara (cfr. doc. 6 indice di parte resistente), si ricava che il piano di controllo della qualità non si limita a indicare un numero di determinazioni analitiche, ma descrive in modo organico e articolato l'intero sistema di controllo della qualità, dimostrando per tal via la necessità per la stazione appaltante di porre in essere una valutazione qualitativa e non quantitativa degli elementi contenuti nelle offerte tecniche.

In altre parole, il criterio A.5 in esame non prevedeva l'attribuzione del punteggio sulla base del maggior numero di analisi offerte, bensì richiedeva una valutazione qualitativa del piano di controllo della qualità della produzione, con particolare riguardo alla tipologia delle verifiche, alla loro frequenza ed alla complessiva efficacia del sistema proposto.

Le considerazioni che precedono inducono quindi alla reiezione della censura della ricorrente che, invece, ha interpretato il criterio in parola in meri termini quantitativi.

6.2.3. In riferimento al “criterio B5”, afferente al piano di formazione, la ricorrente si duole della circostanza per la quale essa avrebbe indicato, nella propria offerta, un maggior numero di ore di formazione rispetto alla controinteressata.

La doglianza è priva di pregio.

In primo luogo, il menzionato disciplinare di gara non prevedeva l’attribuzione del punteggio in proporzione al numero delle ore di formazione offerte.

In secondo luogo, esso demandava l’attribuzione di siffatto punteggio alla proposta di ore aggiuntive rispetto a quelle afferenti “*alla formazione obbligatoria per legge, da attuarsi nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, destinato a tutto il personale*”.

Sotto tale aspetto, la formazione contenuta nell’offerta tecnica della ricorrente, pur connotata da un monte ore più elevato rispetto a quello della controinteressata, comprende, in misura rilevante, attività formative riconducibili alla formazione ordinaria ovvero obbligatoria ai sensi della normativa vigente, cosicchè il mero dato quantitativo non coglie nel segno al fine dell’attribuzione del punteggio.

6.3. Alla luce di tutto quanto precede, il Collegio respinge il primo ricorso per motivi aggiunti.

7. Il rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti impone l’esame, in via subordinata, del ricorso introduttivo del giudizio che si basa su un unico motivo di ricorso di seguito sintetizzato.

La commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, composta da 5 membri, avrebbe proceduto allo svolgimento delle attività di tal fatta, annoverando a tal fine, tra i propri componenti, quale presidente il -OMISSIS- (quest’ultimo subentrato alla Presidente -OMISSIS-, sostituita per ragioni legate ad impedimenti personali), nonché tra i propri componenti esperti, la -OMISSIS-e il Dott.-OMISSIS-.

Sennonchè, a valle dello svolgimento delle predette attività valutative, la stazione appaltante avrebbe disposto la sostituzione del -OMISSIS- e del Dott.-OMISSIS-, in conseguenza dell’indagine penale che li vedrebbe coinvolti per fatti contestati a partire dal 2016 fino al 2024, in ordine ad asserite turbative d’asta. La sostituzione della -OMISSIS-sarebbe invece dipesa da “*sopravvenuti motivi personali*”.

Ciò posto, la ricorrente ha eccepito, in primo luogo, che la stazione appaltante non si sarebbe dovuta limitare alla sostituzione dei soli membri ivi indicati, ma avrebbe dovuto procedere alla nomina di una nuova e diversa commissione. In secondo luogo e a tutto concedere, la commissione avrebbe dovuto procedere a rivalutare le operazioni relative allo scrutinio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Sul punto, sia parte resistente, sia la controinteressata, hanno allegato l’insussistenza di

qualsivoglia vizio d'incompatibilità dei commissari, atteso che la misura cautelare, che poi avrebbe attinto solamente il presidente della commissione, opererebbe quale impedimento di fatto e non di diritto. Inoltre, la ricorrente non avrebbe dedotto come l'impedimento per cui è causa avrebbe influito in concreto sulle operazioni di valutazione poste in essere dalla Commissione stessa.

Tale ultima impostazione merita di essere condivisa.

Al riguardo, l'art. 93 D. Lgs. 36/2023, nel disciplinare la commissione aggiudicatrice, prevede, al comma 5, tre fattispecie (l'avere partecipato nel biennio precedente ad organi di indirizzo politico della stazione appaltante, l'intervenuta condanna - anche non passata in giudicato - per un reato contro la p.a. e il conflitto d'interessi) che impediscono, *ex ante*, la nomina di un soggetto a commissario e che, quindi, ne impongono (pur nel silenzio della legge), *ex post* (ossia in caso di insorgenza delle predette fattispecie durante la gara), la sostituzione.

Nessuna di tale ipotesi di incompatibilità legislativamente previste è riferibile alla situazione fattuale posta dalla parte ricorrente a fondamento della dedotta necessità di sostituzione di tutti i componenti della commissione né, stante il loro carattere eccezionale, tali ipotesi possono essere estese in via analogica a fattispecie da esse non previste.

Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a propendere per la possibilità della stazione appaltante di procedere, nei casi di cui si è detto, alla sostituzione del singolo commissario impedito, senza dover necessariamente procedere al rinnovo dell'intera commissione e, soprattutto, senza che l'attività posta in essere dai commissari sostituiti possa essere ritenuta illegittima proprio in ragione dell'accertata insussistenza di cause d'incompatibilità degli stessi.

Del resto, la Giurisprudenza amministrativa (C.d.S., nn. 3847/2021, 4830/2018, 3639/2013, TAR Firenze, n. 111/2022), seppure sotto la vigenza del precedente codice degli appalti pubblici (art. 77 D. Lgs. 50/16) - ma trattandosi di principio generale esso opera anche in riferimento al nuovo codice (art. 93 D. Lgs. 36/2023) - ha sancito l'insussistenza, nell'ordinamento giuridico, del principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici. E ciò in quanto, in caso di sopravvenuta indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni, deve poterne essere disposta - perché trattasi di "*provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni*" (C.d.S., n. 6872/2009) e in omaggio a "*esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa*" (C.d.S., n. 8400/2010) - la sua sostituzione.

Con l'ulteriore conseguenza per la quale "*la sostituzione di un commissario non impone l'integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente, fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell'assegnazione dei punteggi finali*" (C.d.S., nn. 3847/2021).

Applicando tali principi al caso di specie, deve quindi escludersi la necessità, per la stazione

appaltante, di dover procedere alla nomina integrale di una nuova commissione e, per la commissione, in nuova composizione, di dover procedere al rinnovo delle operazioni già svolte, in quanto, da un lato, gli impedimenti che hanno attinto i tre commissari sostituiti hanno natura fattuale e, dall'altro, i nuovi commissari hanno ratificato le valutazioni pregresse.

Del resto, sul punto, parte ricorrente non ha né allegato, né provato, la sussistenza di qualsivoglia legame tra i fatti (anche di natura penale, peraltro riferiti sino all'anno 2024, con esclusione delle procedure in corso) che hanno interessato i commissari sostituiti e gli eventuali vizi di valutazione degli stessi.

Infatti, il riconoscimento della rilevanza del vizio di composizione della commissione sulla legittimità delle operazioni di gara presuppone che il ricorrente alleghi circostanze costituenti anomalie relative alle operazioni valutative (C.d.S., nn. 9128/2024 e 5858/2024). Infatti, la recente giurisprudenza amministrativa (C.d.S., n. 9128/2024), condivisa dal Collegio, ritiene unanimemente che "*le censure relative alla composizione e/o alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall'allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell'esercizio dell'attività valutativa, posto che, in caso contrario, si risolverebbero in un'astratta pretesa di controllo di legittimità dell'azione amministrativa*" (in tal senso, anche C.d.S., nn. 5858/24, 4831/2021, 7595/19, 571/14).

Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova di come la nomina di una nuova commissione avrebbe potuto colmare il divario tra essa e l'aggiudicataria, né ha prospettato alcuna argomentazione circa eventuali possibili errori, travisamenti, carenze logiche della valutazione operata in gara dai commissari poi sostituiti, dai quali inferire che una nuova valutazione avrebbe potuto portare a un diverso esito favorevole, senza peraltro nulla dedurre in relazione a possibili profili di interesse specifico nella gara.

Alla luce di tutto quanto precede, la doglianza appena compendiata è infondata.

8. Per questi motivi, s'impone la reiezione del ricorso introduttivo del giudizio.

9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente per ciò che attiene la posizione della stazione appaltante (Comune di Fiumicino) e della controinteressata (-OMISSIS-S.p.A.).

10. Tali spese devono, invece, essere compensate integralmente tra la ricorrente e la Centrale unica di committenza del Comune di Fiumicino (quale soggetto titolare solo formalmente degli atti di gara), essendo quest'ultima legata, in termini di litisconsorzio necessario, alla stazione appaltante (C.d.S., n. 2497/2016, C.d.S., A.P., n. 8/2018, TAR Piemonte, n. 1559/2025, TAR Valle d'Aosta, n. 29/2020, TAR Abruzzo, n. 721/2014) e non avendo svolto attività difensiva nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Bis*), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, così provvede:

- dichiara inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito il secondo ricorso per motivi aggiunti;

- respinge nel merito il primo ricorso per motivi aggiunti e il ricorso introduttivo del giudizio:

- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e la Centrale unica di committenza del Comune di Fiumicino;

- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Fiumicino e di -OMISSIS-S.p.A. che liquida, in favore di ciascuna, nella complessiva somma di € 4.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente pronuncia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giuseppe Licheri, Primo Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.